

	Città di Ceprano	SETTORE III LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
	Provincia di Frosinone	<i>Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (FR)</i> <i>0775-91741 Fax 0775-912754</i> <i>Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601</i>

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI COLASANTI".

PROCEDURA: APERTA ART. 60 E ART. 157, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMI 3, LETTERA B) E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

CUP: D93H18000070006

CIG: 826578880

LINK DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA:

https://trasparenza.comune.ceprano.fr.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_226530_876_1.html

SOMMARIO

- ART. 1:	CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
- ART. 2:	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	4
- ART. 3:	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	5
- ART. 4:	PRESTAZIONI INERENTI LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA	8
- ART. 5:	CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	8
- Art. 6:	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE	8
- ART. 7:	APPROVAZIONE DEL PROGETTO	9
- Art. 8:	ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO	9
- Art. 9:	ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO	9
- ART. 10:	TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	10
- ART. 11:	PENALI	10
- ART. 12:	RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE	10
- ART. 13:	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
- ART. 14:	DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	12
- ART. 15:	ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	14
- ART. 16:	MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVI	15
- ART. 17:	CONFERIMENTI VERBALI	15
- ART. 18:	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	16
- ART. 19:	GARANZIE	16
- ART. 20:	ADEMPIMENTI LEGALI	17
- ART. 21:	SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI	18
- ART. 22:	PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE	18
- ART. 23:	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELLA PARCELLA	19
- ART. 24:	DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI	20
- ART. 25:	NORME DI COMPORTAMENTO	20
- ART. 26:	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
- ART. 27:	IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE	21
- ART. 28:	PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	22
- ART. 29:	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	22
- ART. 30:	ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO	22
- ART. 31:	VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	22
- ART. 32:	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE	23
- ART. 33:	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	23

- ART. 34:	RECESSO	25
- ART. 35:	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
- ART. 36:	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
- ART. 37:	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	26

- Art. 1: CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:

- a. Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- b. Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- c. Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;
- d. Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: "Approvazione
- e. delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- f. Ente Appaltante: Comune di Ceprano;
- g. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ceprano;
- h. Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri;
- i. RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- j. Progetto definitivo: Progetto definitivo di cui all'art. 23 comma 3 e 7 del Codice;
- k. Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all'art. 23 comma 3 e 8 del Codice;
- l. Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

- Art. 2: OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di:

- a. Verifica della progettazione definitiva;
- b. Verifica e Validazione della progettazione esecutiva;

per l'intervento di **"RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI COLASANTI"** da realizzare nel Comune di Ceprano (FR), edificio sottoposto alla tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico.

Si precisa che sarà compito dell'affidatario del servizio produrre tutte le richieste di integrazione necessarie a ottenere tutte le autorizzazioni affinché l'opera sia completamente appaltabile ed esecutiva in ogni sua parte.

L'importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 così come novellato dal D.lgs. 106/2009 e dal c. 10 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all'art 23 del Codice.

- Art. 3: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

La verifica della progettazione è attività preliminare all'approvazione di tutti i livelli progettuali, come stabilito con le Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. VII, Par. 2.1. .

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, il RUP si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica anche prima della conclusione di ciascun livello progettuale. In tal caso, il servizio si svilupperà secondo le seguenti modalità:

- a. Partecipazione a incontri in contraddittorio con i soggetti incaricati della progettazione e con il RUP;
- b. Verifica preliminare di elaborati intermedi alla redazione degli elaborati conclusivi;
- c. Verifica in progress, al fine di pervenire a una redazione finale dei progetti condivisa fra progettisti, Verificatore e RUP;
- d. Consegna del Rapporto conclusivo di Verifica (con riferimento a ciascun livello progettuale), dopo l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge;
- e. Consegna del Rapporto conclusivo di Validazione.

Al fine di accertare l'unità progettuale, il Verificatore, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il Progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il Progettista, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere, anche per la documentazione relativa alla stima economica e ai prezzi e con modalità adeguate al livello progettuale di volta in volta in esame. Lo svolgimento dell'attività di verifica dovrà risultare da appositi documenti, denominati "Rapporti di Verifica intermedi", ai quali dovranno essere allegati i documenti che dimostrano le verifiche e i controlli fatti per ogni elaborato e i verbali dei contraddittori con il Progettista. A conclusione della verifica di ciascuna fase progettuale sarà prodotta la certificazione di avvenuta verifica, denominata "Rapporto Finale di Verifica", da parte del Coordinatore della verifica, con evidenziato l'esito della stessa.

La validazione da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, avrà luogo a seguito della emissione del Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo. L'atto di validazione reca un preciso riferimento al rapporto conclusivo del Verificatore ed alle eventuali controdeduzioni del Progettista.

In caso di dissenso del RUP rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto esecutivo, deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 6, specifiche motivazioni.

La verifica comprende, altresì, le revisioni della documentazione progettuale che devono essere realizzate dai progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti.

La verifica accerta in particolare, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del D. Lgs. 50/2016:

- a. La completezza della progettazione;
- b. La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c. L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d. I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e. La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f. La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g. La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h. L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i. La manutenibilità delle opere.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a. Affidabilità;
- b. Completezza ed adeguatezza;
- c. Leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d. Compatibilità;

Si intendono:

a. Affidabilità:

- 1. Verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2. Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b. Completezza ed adeguatezza:

- 1. Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2. Verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare;
- 3. Verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
- 4. Verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5. Verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

c. Leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1. Verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2. Verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3. Verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d. Compatibilità;

- 1. La rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
- 2. La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: inserimento ambientale; funzionalità e fruibilità; stabilità delle strutture; sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; igiene, salute e benessere delle persone; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza antincendio; inquinamento acustico; durata e manutenibilità; rispetto dei tempi; sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica deve essere effettuata sui documenti progettuali per la fase di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redatto secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010, per la parte ad oggi vigente sui contenuti della progettazione (Parte II, Titolo III, Capo I, artt. 14-43), nonché secondo le specifiche prestazionali per la redazione del progetto, contenute nel DPP.

A titolo indicativo, con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati, il Verificatore dovrà:

a. Per le relazioni generali:

1. Verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b. Per le relazioni di calcolo:

1. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. Verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c. Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. La disciplina normativa applicabile;
2. Le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
3. Le regole di buona progettazione;

d. Per i documenti prestazionali:

1. Verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e. Per il piano di sicurezza e coordinamento:

1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri e, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera.

L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di "best practice", con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle

possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ess.mm. e ii.).

Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con:

- a. I Criteri Minimi Ambientali per le categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti "offerti" in sede di gara;
- b. Con il D.P.C.M. 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008);
- c. Con il Decreto 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
- d. Con la Circolare 21 gennaio 2019 n.7 (Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);
- e. D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f. Con tutta la normativa applicabile all'intervento di cui all'oggetto anche se qui non specificata compreso le eventuali norme sopraggiunte.

- Art. 4: PRESTAZIONI INERENTI LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

L'incarico oggetto del presente affidamento prevede la verifica e la validazione della progettazione definitiva e esecutiva.

Il servizio dovrà svolgersi come previsto dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le prestazioni relative alla verifica e alla validazione della progettazione definitiva e esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato intitolato "Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016".

- Art. 5: CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:

- a. In forma cartacea, in numero di 3 copie, oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nullaosta;
- b. Su supporto magnetico -ottico:
 1. Nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante, in formato standardizzato tipo .DXFo .DWGo .PLN, .docx, senza protezione da lettura e da scrittura ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.
 2. Una copia elettronica firmata digitalmente.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

- Art. 6: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI VERIFICA

Lo stato di avanzamento della fase di verifica verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede del Comune di Ceprano; l'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

- Art. 7: APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L'avvenuta approvazione del progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto; resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.

L'approvazione del progetto da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun modo la tacita approvazione dello stesso progetto da parte della Stazione appaltante.

- Art. 8: ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

Il Soggetto incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Il soggetto incaricato potrà consultare tutta la documentazione connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo nella disponibilità del Comune di Ceprano e potrà eventualmente farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di riservatezza e di conservazione e salvaguardia.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Soggetto incaricato si impegna a:

- a. Produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
- b. Produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, informato standardizzato tipo .DXFo .DWGo .PLN, o .docx, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Soggetto incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Soggetto incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò lo stesso rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

- Art. 9: ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a. Interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- b. Perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Soggetto incaricato, fermo restando quanto previsto all'articolo 13.

- Art. 10: TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I servizi di verifica e validazione della progettazione definitiva e esecutiva di cui al presente procedimento, decorreranno dalla data di affidamento dei servizi stessi e termineranno, con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari (titoli abilitativi), da parte degli enti con la verifica positiva dei progetti, con la riapprovazione del progetto da parte del Comune di Ceprano e con l'aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria delle opere (appalto integrato), considerato che l'affidamento della presente prestazione avviene contestualmente all'affidamento dei servizi di progettazione:

- a. La Verifica della Progettazione Definitiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Committenza entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna del Progetto Definitivo;
- b. La Verifica e Validazione della Progettazione Esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Committenza entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna del Progetto Esecutivo;

- Art. 11: PENALI

Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi dovuti per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

- Art. 12: RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

Il Soggetto incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non

solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

Il Soggetto incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Soggetto incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Il Soggetto incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Soggetto incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto il soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

- Art. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Soggetto incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui ai precedenti o contravvenga agli obblighi di cui agli stessi articoli.

Il contratto può altresì essere risolto in danno del Soggetto incaricato in uno dei seguenti casi:

- a. Accertamento della violazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti;
- b. Revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Soggetto incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Soggetto incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c. Perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e. Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f. Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

- g. Accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- h. Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

- Art. 14: DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Soggetto incaricato ha offerto un ribasso unico del ____% (_____per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 4,5,6,7 e 8 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 come segue:

ATTIVITA' PRINCIPALI	FASI DI PROGETTAZIONE	IMPORTI
	Verifica della progettazione definitiva	
	Verifica e validazione della progettazione esecutiva	
A) Somma prestazioni normali		

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	FASE DI PROGETTAZIONE	IMPORTI
	Prestazioni complementari e accessorie	
B) Somma prestazioni complementari (progettazione)		

A)+ B) Totale	
----------------	--

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse;

I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016 (già d.m.31 ottobre 2013, n. 143) , come dalla distinta che segue:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere e grado di complessità	CORRISPONDENZA L. 143/49 classi e categorie	CORRISPONDENZA DM 18/11/1971	Importo opera
-----------	-------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	---------------

Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	I/b	€ 672.750,00
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	IX/b	III	€ 1.035.000,00
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	I/b	€ 129.375,00
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	I/b	€ 31.050,00

Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 95, comma 3, lettera b)), nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Soggetto incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

- Art. 15: ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVI

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento.

In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 12, comma 9, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016;

Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a. Affidamento di prestazioni non previste in origine;
- b. Incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfettarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 16, comma 5, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a. Gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Soggetto incaricato;
- b. Comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di esecuzione è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a. Varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente, se affidate al Soggetto incaricato;
- b. Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

Nei casi di cui al comma 6, lettera a) il corrispettivo è adeguato nelle misure più vantaggiosa per l'Amministrazione committente tra quelle risultanti dall'applicazione dei seguenti criteri alternativi:

- a. Utilizzando i parametri previsti per il calcolo del compenso per la redazione e la direzione delle varianti in corso d'opera oppure della Fase Progettazione/esecuzione o ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, a seconda che la variante comporti o meno anche la modifica sostanziale di elaborati grafici;
 - b. Utilizzando i parametri previsti ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 come segue:
 1. Limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione definitiva, con riferimento all'importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevino le opere omesse o espunte);
 2. Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale).

Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 3, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Soggetto incaricato.

Gli adeguamenti di cui al comma 6 non trovano applicazione nei casi di cui al comma 6 e quando riguardano varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

Il Soggetto autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 114 del 2014, fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione della variante all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- Art. 16: MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVI

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

Verifica della Progettazione Definitiva e Esecutiva		
<i>Corrispettivi</i>	<i>Fase raggiunta della progettazione</i>	<i>% Parcella</i>
Anticipazione	Entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento dell'incarico	20%
Saldo	Dopo l'avvenuta verifica e validazione con esito positivo e comunque entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo	80%

In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui sopra è corrisposta la quota delle spese forfetarie. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente dedicato.

La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della polizza assicurativa, e della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, della seguente documentazione:

- a. Nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b. Fattura fiscale in formato elettronico;
- c. Indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato;
- d. Documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 86, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

In caso di inadempimento contrattuale, il Comune di Ceprano si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

- Art. 17: CONFERIMENTI VERBALI

Il Soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il Soggetto incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 20 (venti). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato in € 50,00 a seduta e limitato a un solo professionista.

Sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 16 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:

- a. Gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
- b. Gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni;
- c. Gli incontri e sopralluoghi necessari all'attività di direzione dei lavori.

- Art. 18: RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.

Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

- Art. 21: GARANZIE

a. Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all'atto della stipula del Contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia,

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

b. Polizza di responsabilità civile e professionale

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, l'Affidatario dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di affidamento ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'Affidatario.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

- Art. 20: ADEMPIMENTI LEGALI

Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a. Non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b. Non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Si prende atto che in relazione al Soggetto incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita:

- a. Per contratti di importo fino a 150.000 euro:
 1. L'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, del Soggetto incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
- b. Per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
 1. la comunicazione antimafia / all'informazione antimafia, (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo. (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 80 c. 4, quarto periodo il Soggetto incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. ___certificati di regolarità contributiva. Per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto- legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito o il DURC di cui all'articolo 86, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 prot. in data _____ attestante la regolarità contributiva del Soggetto incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

- Art. 21: SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le prestazioni che il Soggetto incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere autorizzate dall'Amministrazione committente, fermo restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo.

Le prestazioni autorizzabili sono le seguenti:

- a. _____;
- b. _____;
- c. _____;

- Art. 22: PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE

(in caso di assenza di prestazioni opzionali previste dagli atti della procedura)

Fermo restando quanto previsto dal presente documento, nonché dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.

(in alternativa, in caso di previsione di prestazioni opzionali negli atti della procedura)

Fermo restando quanto previsto dal presente documento, nonché dall'articolo 63, comma 5, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, sono previste le prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina di cui ai commi successivi.

(in alternativa, in caso di prestazioni opzionali relative a singole prestazioni)

Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016:

- a. _____, contraddistinta dal codice _____, all'interno della Fase _____, della Tavola Z-2;
- b. _____, contraddistinte rispettivamente dai codici _____, all'interno della Fase _____, della Tavola Z-2;
- c. la prestazione accessoria _____, contraddistinta dal numero _____, all'interno della Fase _____, della Tavola Z-2;
- d. le prestazioni accessorie _____, contraddistinte rispettivamente dai codici _____, all'interno della Fase _____, della Tavola Z-2.

Costituiscono parte integrante dell'opzione e sono soggette alle medesime condizioni delle prestazioni opzionali le spese forfetarie conglobate connesse alle prestazioni opzionali, in proporzione all'importo delle diverse prestazioni opzionali come individuate ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016:

L'Amministrazione committente può esercitare l'opzione di cui al comma 1, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di cui al comma 2, entro il termine di giorni ____ () dalla sottoscrizione del presente contratto. Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il Soggetto incaricato, atto d'obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.

L'Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora:

- a. Essa non eserciti l'opzione di cui al comma 1;
- b. Essa eserciti l'opzione tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui al comma 3, e il Soggetto incaricato accetti comunque di assumere l'incarico per le prestazioni opzionali.

Il mancato esercizio dell'opzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.; relativamente alle prestazioni o ai lavori oggetto dell'incarico sin dall'origine.

- Art. 23: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELLA PARCELLA

L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 17 giugno 2016 (già d.m.31 ottobre 2013, n. 143), tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.

Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato parcella devono essere eseguite in conformità alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest'ultima.

Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, che individuano prestazioni previste dagli articoli da 14 a

43 del D.P.R. n. 207 del 2010, devono ritenersi automaticamente comprensive alle prestazioni analoghe previste dal Titolo III del Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154.

Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del d.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato parcella, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3 dell'allegato parcella, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dell'allegato parcella, per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato parcella determinate mediante vacanze orarie restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed eseguita, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di mancata esecuzione della singola prestazione.

L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

- Art. 24: **DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure)

presso la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

Il Soggetto incaricato individua:

- a. Se stesso come soggetto referente per ogni aspetto soggettivo, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

- a. Come soggetto referente per ogni aspetto soggettivo, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;
- b. Se stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.

(in alternativa)

- a. Come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____.

L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto soggettivo, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, il sig. _____, in qualità di Responsabile del Servizio dell'Amministrazione committente.

Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Soggetto incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 4.

- Art. 25: NORME DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Soggetto incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Soggetto incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.

Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

- Art. 26: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

È sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Soggetto incaricato.

- Art. 27: IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

- Art. 28: PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati di verifica rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, ad avvenuta liquidazione dei professionisti, che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

- Art. 29: OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall'Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

- Art. 30: ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

- Art. 31: VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività esercitate dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta

l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Il Comune di Ceprano ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

- Art. 32: OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Verifica della progettazione definitiva e esecutiva, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. D.Lgs. n. 50 del 2016;
- b. Regolamento DPR 207/10 (per la parte non abrogata) e il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici e s.m.i.;
- c. NTC 2008 e s.m.i.,
- d. DPR 380/01;
- e. Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei;
- f. Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Ceprano e della Regione Lazio;
- g. Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni;
- h. Normativa e legislazione Antincendio applicabili;
- i. Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico;
- j. Normative di impatto ambientale;
- k. Normative igienico sanitarie;
- l. Tutte le altre norme anche se non esplicitate ma applicabili al presente incarico, anche se sopraggiunte.

- Art. 35: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con

semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Ceprano si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a. Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n° 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165", integrato dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Ceprano;
- b. Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c. intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso
- d. Cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- e. Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- f. Inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n° 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- g. Inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h. Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- i. Quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- j. Quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Verifica indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- k. Quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Verifica, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- l. Quando l'Affidatario accumulasse ingiustificatamente un ritardo globale superiore a 10 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- m. Quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- n. Quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- o. Quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- p. In tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- q. In tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed im pregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del codice.

- Art. 34: RECESSO

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n° 159/2011, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le attività eseguite e/o predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

- Art. 35: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la stazione appaltante, in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Frosinone.

È altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n° 244.

- Art. 36: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Pertanto l’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010.

L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a. I riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b. Tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c. I riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. È inoltre previsto che:

- a. I pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
- b. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
- c. Ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

- Art. 39: SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:

- a. Le spese contrattuali;
- b. Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:

- a. Le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
- b. Le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione appaltante e l’Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;
- c. Gli oneri per le polizze assicurative.

Il Responsabile del Settore III
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio
Ing. Alberto Festa